

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-3787 del 13/08/2020
Oggetto	DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 - DITTA RICCIONE SRL CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI RICCIONE ¿ VIA PANORAMICA 24 - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) PER LO STABILIMENTO IN CUI SI ESERCITA L'ATTIVITA' DI PRODUZIONE DI PIADINA - SITO IN COMUNE DI SAN GIOVANNI IN MARIGNANO ¿ VIA DELLE ROBINIE 99.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-3775 del 05/08/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno tredici AGOSTO 2020 presso la sede di Via Settembrini 17/D - 47923 Rimini, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

OGGETTO: DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 - DITTA RICCIONE SRL CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI RICCIONE – VIA PANORAMICA 24 - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) PER LO STABILIMENTO IN CUI SI ESERCITA L'ATTIVITA' DI PRODUZIONE DI PIADINA - SITO IN COMUNE DI SAN GIOVANNI IN MARIGNANO – VIA DELLE ROBINIE 99.

IL DIRIGENTE

VISTO il *DPR 13 marzo 2013, n. 59 s.m.i.* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA);

RICHIAMATE:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze in materia di ambiente;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua le strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i.* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

VISTA l'istanza presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di San Giovanni in Marignano in data 16/10/2019 prot. 35005, successivamente integrata - assunta al PGRN di Arpae-SAC Rimini, con n. 192175 del 16/12/2019 (pratica ARPAE n. 35145/2019), dalla **Ditta RICCIONE SRL** (C.F./P.IVA 03810610406), avente sede legale in Comune di Riccione, Via Panoramica 24 e sede produttiva in Comune di San Giovanni in Marignano, Via delle Robinie 99 intesa ad ottenere l'**Autorizzazione Unica Ambientale**, ai sensi del DPR n. 59/2013, comprensiva di:

- autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali assimilate alle domestiche ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i, di competenza comunale;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i, di competenza ARPAE;
- comunicazione o nulla osta di cui all'art.8 comma 4 della L.447/95 (inquinamento acustico), di competenza comunale;

VISTO il D.Lgs.152/06 recante “Norme in materia ambientale” – Parte Terza;

VISTO il D.Lgs.152/06 recante “Norme in materia ambientale” - Parte quinta;

VISTA la Deliberazione di G.R. n. 2236 del 28/12/2009 e s.m.i. che detta i criteri e le prescrizioni per le autorizzazioni di carattere generale;

VISTA la determinazione del direttore generale dell'ambiente della Regione Emilia-Romagna n.4606 del 04/06/1999 che approva i criteri elaborati dal CRIAER per il rilascio alle autorizzazioni delle emissioni in atmosfera;

VISTO il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR2020) approvato con delibera n. 115 dell'11 aprile 2017 dell'Assemblea Legislativa;

DATO ATTO che come si evince dalla documentazione allegata all'istanza la ditta esercita l'attività di **produzione di piadine precotte refrigerate e congelate**;

DATO ATTO che, come si evince dalla documentazione allegata all'istanza, trattasi di

- nuovo impianto;

RICHIAMATA la nota PG/2020/13422 del 28/01/2020 di convocazione della Conferenza dei Servizi in forma semplificata ed in modalità asincrona finalizzata alla richiesta di pareri/titoli abilitativi degli enti e dei soggetti coinvolti;

VISTA la richiesta di integrazioni di Arpae PG/2020/23349 del 13/02/2020 e contestuale interruzione dei termini e le integrazioni pervenute in data 28/02/2020 PG/2019/32630;

RICHIAMATA la relazione tecnica redatta dal Servizio Territoriale di Arpae Rimini, PG/2020/59588 del 23/04/2020;

ACQUISITO il parere favorevole del Comune di San Giovanni in Marignano, con nota prot. n. 5000 del 01/04/2020 per quanto di competenza, relativamente all'autorizzazione richiesta per le emissioni in atmosfera (art. 269 D.Lgs. 152/06), e la presa d'atto, nella medesima nota, della verifica previsionale in merito all'impatto acustico redatta dal tecnico competente;

ACQUISITO il parere dell' Az.U.S.L. avvalendosi dell'istituto del silenzio assenso ai sensi dell'art. 14 bis co. 4 della L. 241/90, in quanto non è pervenuto nei tempi previsti (90 giorni). Restano ferme le responsabilità dell'amministrazione, per l'assenso reso, ancorché implicito;

VISTO il parere espresso da HERA Spa, con nota prot. n. 9808 del 03/02/2020, favorevole allo scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche in pubblica fognatura, con le prescrizioni riportate nella parte dispositiva;

ACQUISITO il parere favorevole del Comune di San Giovanni in Marignano, con nota prot. n. 4999 del 01/04/2020 per quanto di competenza, relativamente all'autorizzazione richiesta per lo scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche in fognatura (art. 124 D.Lgs. 152/06), con le prescrizioni impartite da HERA Spa nel sopra citato parere;

DATO ATTO che la Società richiedente l'autorizzazione ha liquidato i costi istruttori a favore di ARPAE-SAC di Rimini;

RITENUTO che sussistono gli elementi per procedere all'adozione dell'AUA a favore della Ditta in oggetto, in riferimento ai titoli abilitativi ambientali richiesti nel rispetto di condizioni e prescrizioni riportate nella parte dispositiva;

RICHIAMATI gli artt. 23, 26 e 27 del D.lgs. n.33 del 14/03/2013;

DATO ATTO che, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpae e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del SAC territorialmente competente;

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 7/2016, 70/2018, 90/2018 e 106/2018, compete al sottoscritto responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

ATTESTATA la regolarità amministrativa della presente determinazione;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo ai sensi della L. 241/90, Ing. Giovanni Paganelli, Responsabile dell'Unità "AUA ed Autorizzazioni Settoriali", all'interno del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Rimini:

DETERMINA

1. DI ADOTTARE, ai sensi del DPR n. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** in capo al legale rappresentante della Ditta **RICCIONE SRL**, avente sede legale in Comune di Riccione, Via Panoramica 24 (C.F. 03810610406) per **lo stabilimento in cui si esercita la produzione di piadine precotte refrigerate e congelate**, sito in Comune di San Giovanni in Marignano, Via delle Robinie 99;
2. La presente AUA comprende e sostituisce i seguenti titoli autorizzativi ambientali:
 - autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali assimilate alle domestiche - ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi - di competenza comunale;
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs n. 152/2006 e smi) - di competenza ARPAE SAC;
 - comunicazione ai sensi dell'art.8 della L.447/95 (impatto acustico) – di competenza comunale;
3. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
 - 3a) Per l'esercizio dell'attività, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:
 - **l'Allegato A)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per le emissioni in atmosfera, comprensivo della planimetria con indicazione dei punti di emissione;
 - **l'Allegato B)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per gli scarichi idrici su suolo (*parere di HERA Spa prot. n. 9808 del 03/02/2020*);
 - 3b) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013, ovvero richieste ai sensi dell'art.4. Costituisce modifica sostanziale:
 - ogni modifica che comporta un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni in atmosfera o che altera le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;
 - ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni quali-quantitative dello scarico;
 - 3c) Qualora il gestore intenda modificare, potenziare le sorgenti sonore o introdurne nuove, dovrà presentare comunicazione/domanda di modifica dell'AUA allegando la scheda E del modello AUA ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1995;

La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;

4. Ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la **validità dell'AUA** è fissata pari a **15 anni a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente** ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;
5. **L'AUA adottata con il presente provvedimento assume efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente;**
6. In caso di inottemperanza delle prescrizioni si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ai soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;
7. Per ARPAE i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento vengono svolti dalla Sezione provinciale;
8. L'autorità competente, nel caso di criticità sanitarie e/o ambientali, possa prescrivere l'installazione di ulteriori impianti di abbattimento e/o l'adozione di opportune soluzioni tecnico-gestionali anche nel corso di validità dell'autorizzazione;
9. E' fatto obbligo di dare immediata comunicazione a ARPAE, AUSL Dipartimento di Sanità Pubblica e Comune, di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasione di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;
10. Il presente provvedimento è trasmesso al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente del Provvedimento conclusivo. Ai sensi dell'art.4 comma 8 il SUAP trasmette agli enti interessati (Comune di San Giovanni in Marignano, Arpae SAC - Servizio autorizzazione e concessioni, a Arpae Servizio Territoriale di Rimini, AUSL della Romagna) copia del Provvedimento conclusivo, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.
11. La ditta dovrà conservare presso lo stabilimento la presente autorizzazione unita alla copia dell'istanza e relativi allegati a disposizione degli organi competenti al controllo;
12. Ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento autorizzativo verrà pubblicato sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs n. 33/2016 s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
13. Per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
14. Di individuare l'Ing. Giovanni Paganelli, quale Responsabile del Procedimento;
15. Ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90, che il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla data della notificazione o di comunicazione.

IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RIMINI

Dott. Stefano Renato de Donato

CONDIZIONI:

- Nello stabilimento la società svolge Attività di “*Produzione di piadine precotte refrigerate e congelate*”.
- La società dichiara un periodo di attività pari a 250 gg/anno.
- La società dichiara di utilizzare attualmente i seguenti quantitativi annuali di materia prima:
 - ’ Farina per un totale di circa 1.500 t/anno (pari a circa 6.000 kg/giorno);
 - ’ Prodotti per il lavaggio (lavastoviglie) per un totale di circa 87 kg/anno (pari a circa 0,4 kg/giorno).
- Il Gestore dichiara che l'attività *non rientra* nell'ambito dell'applicazione dell'art.275 del D.Lgs.152/06 e s.m.i..
- È presente n° 1 caldaia a condensazione alimentata a gas naturale asservita esclusivamente agli impianti termici civili in uso nello stabilimento, avente una potenza termica nominale massima totale di 0,15 MW, la cui emissione convogliata è denominata **E3**. Pertanto avendo una Potenzialità Termica Nominale (PTN) totale < 3 MW questo punto di emissione, non è soggetto ad autorizzazione in quanto ricadente nella fattispecie prevista dal Titolo II Parte V del D.Lgs. n° 152/2006 s.m.i. all’art. 282 comma 1 (< 3 MW). L'impianto è soggetto alle disposizioni di cui al Titolo II della parte V del D.Lgs.152/06, al rispetto dei limiti previsti alla parte III dell’Allegato IX alla parte V del D.Lgs.152/06 ed ai controlli previsti dalla normativa regionale sull’efficienza energetica.
- È presente n° 1 impianto di aspirazione cucina al servizio dell’area vendita e ristorazione il cui punto emissivo denominato **E4**, non è soggetto ad autorizzazione in quanto ricadente nelle attività in deroga di cui all’art. 272 comma 1 descritto nell’Allegato IV Parte I lett. e) del D. Lgs. 152/06 e s.m.i..
- La cottura avviene tramite un bruciatore/forno a fiamma libera alimentato a gas metano (afferente al punto emissivo denominato **E1**), costituito da 48 focolari con potenza termica nominale pari a 24 kW cadauno avente una Potenzialità Termica Nominale (PTN) totale di 1,152 MW; questo punto di emissione, non ricade nella categoria dei medi impianti come previsto all’art. 273-bis comma 10 lett.a) del D.Lgs. n° 152/2006 s.m.i..
- Sono presenti silos per lo stoccaggio delle farine, caricati pneumaticamente tramite autocisterne; Tali impianti risultano fra le attività in deroga di cui all’art.272 comma1 e precisamente alla lettera m) della parte I dell’allegato IV del D.Lgs.152/06 parte V, e pertanto non soggetti ad autorizzazione in quanto ad emissioni scarsamente rilevanti;
- Il gestore dichiara che all’interno del ciclo produttivo non vi sono lavorazioni e/o impianti che generano emissioni diffuse;

PRESCRIZIONI:

1) Punti di emissione e limiti.

Emissioni NUOVE da Autorizzare

E1 – Cottura

Impianto di abbattimento: Non previsto.

Portata max di progetto: 8.000 Nm³/h

Temperatura: 60°C

Durata: Discontinua (circa 11 h/giorno)

Frequenza: 250 giorni/anno

Altezza: 9 m
Sezione: 0,102 m² (rettangolare: 393 mm x 260 mm).
Inquinanti: Materiale Particellare/PTS.
Per questo tipo di emissione si prescrivono i seguenti limiti:

Inquinanti	Valore limite di emissione
Materiale Particellare/PTS	5 mg/Nm ³

Autocontrolli:

Il gestore dovrà annotare, con frequenza mensile, su di un apposito registro con pagine numerate e bollate da Arpa e firmate dal gestore dell'impianto i seguenti indicatori: i quantitativi di farina utilizzati, i giorni di funzionamento degli impianti di cottura.

E2 – Lavaggio lavastoviglie

Impianto di abbattimento: Non previsto.
Portata massima di progetto: n.d.
Temperatura: Ambiente.
Durata: 1 h/giorno
Frequenza: 250 giorni/anno
Altezza: 9 m
Sezione: 0,113 m².
Per questo tipo di emissione non sono previsti limiti.

2) Condizioni di normalizzazione dei risultati.

I limiti di emissione sono espressi in concentrazione di inquinante (mg/Nm³ = massa di sostanza presente in un metro cubo di effluente). Le concentrazioni degli inquinanti alle emissioni da confrontare con i limiti di emissione, sono determinate, in caso di controlli periodici, alle seguenti condizioni (escluse le fasi di arresto e avviamento impianti):

- Temperatura 273 K
- Pressione 101.3 kPascal
- Gas secco
- Ossigeno di riferimento.

Salvo quanto diversamente indicato nell'Allegato I alla parte del D.Lgs. 152/06 s.m.i., il tenore volumetrico dell'ossigeno di riferimento è quello derivante dal processo. Se nell'emissione il tenore volumetrico dell'ossigeno è diverso da quello di riferimento, le concentrazioni misurate devono essere corrette mediante la seguente formula:

$$E = [(21 - O_2) / (21 - O_{2M})] * E_M$$

dove:

E_M = concentrazione misurata

E = concentrazione

O_{2M} = tenore di ossigeno misurato

O_2 = tenore di ossigeno di riferimento

3) Misurazione delle emissioni con metodi discontinui di prelievo ed analisi:

I metodi suggeriti ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione, sono riportati nella successiva tabella; altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità competente Arpae.

La metodica da utilizzare deve comunque essere scelta a partire da metodi analitici ufficiali o normati (UNI – UNI EN – UNI EN ISO – UNICHIM); nel caso non sia nota l'incertezza di misura, essa dovrà essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non dovrà essere superiore al 30% del valore limite stesso; nella presentazione dei risultati deve essere descritta la metodica utilizzata.

Parametro/Inquinante	Metodi indicati
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008.
Determinazione della portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2003 (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI 10169:2001; UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico).
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2006.
Determinazione del Materiale Paticellare/PTS	UNI EN 13284-1:2003

4) Altre prescrizioni

- a)** I Valori Limite di Emissione (VLE) si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.
- b)** Qualunque anomalia di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti di abbattimento, ove esistenti, tali da non garantire il rispetto dei limiti di emissione fissati deve comportare la sospensione o riduzione delle lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto di abbattimento (fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana, e ne deve essere data comunicazione alla S.A.C. ed alla competente ARPAE area EST Sez. Prov. di Rimini Servizio - Territoriale entro le 8 ore successive al verificarsi dell'evento via PEC (aoorn@cert.arpa.emr.it).
- c)** Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti) deve essere annotata sul registro ove prescritto.

d) **Messa in esercizio:** il gestore dovrà comunicare la messa in esercizio del nuovo impianto (emissione E3), alla scrivente Agenzia ed al Comune con un anticipo di almeno 15 giorni. Entro 30 giorni dalla messa in esercizio l'impianto dovrà essere a regime.

Messa a regime: il rilevamento/misurazioni dell'emissione E1 deve essere effettuato in uno dei primi 10 (dieci) giorni di marcia dell'impianto a regime rappresentativo delle condizioni di esercizio. I risultati del controllo devono essere trasmessi, entro 30 (trenta) giorni dalla data di messa a regime dell'impianto, alla Autorità Competente (ARPAE - S.A.C. Sez. Prov. di Rimini) e alla ARPAE Area Est Sez. Prov. di Rimini – Servizio Territoriale, tramite PEC (aoorn@cert.arpa.emr.it). Gli esiti dell'autocontrollo di messa a regime devono essere tenuti a disposizione delle Autorità competenti per il controllo per tutta la durata dell'autorizzazione.

e) Durante i rilevamenti alle emissioni di cui al precedente punto devono essere determinate, con riferimento ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose, sia le portate degli effluenti, sia le concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione o comunque espressamente previsti nelle specifiche prescrizioni tecniche. Le condizioni di esercizio dell'impianto durante l'esecuzione dei controlli devono essere riportate nel rapporto di prova o nel Registro degli indicatori di attività del ciclo tecnologico.

f) • Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi automatici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno 3 letture consecutive e riferita ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

- Nel caso di misure discontinue manuali la concentrazione deve essere calcolata su 1 (uno) campionamento della durata complessiva di un'ora nelle condizioni di esercizio più gravose.

- Saranno eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva sarà comunque di almeno un'ora e la cui media ponderata sarà confrontata con il valore limite di emissione (VLE), nel solo caso in cui ciò sia ritenuto necessario in relazione alla possibile compromissione del campione, (ad esempio per la possibile saturazione del mezzo di collettamento dell'inquinante, con una conseguente probabile perdita e una sottostima dello stesso). Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi.

g) I risultati analitici degli autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 “*Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni*” e Rapporto ISTISAN 91/41 “*Criteri generali per il controllo delle emissioni*”. Tali documenti indicano:

- ☐ per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- ☐ per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, preventivamente esposte/discusse con l'Autorità Competente per il Controllo (Arpae Area Est - Servizio Territoriale).

- h)** Il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite emissione autorizzato (VLE) con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "*Risultato Misurazione*" previa detrazione di "*Incertezza di Misura*") risulta superiore al valore limite emissione autorizzato (VLE).
- i)** La strategia di campionamento e la presentazione dei risultati degli autocontrolli devono seguire le norme tecniche: Manuale Unichim n.158/1988 "*Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni*" e Rapporto ISTISAN 91/41 "*Criteri generali per il controllo delle emissioni*".
- j)** Per la valutazione di conformità al limite di ogni inquinante l'Autorità Competente per il Controllo eseguirà i campionamenti e le valutazioni così come previsti dai precedenti punti f), g), h) e i).
- k)** Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae Area Est - Servizio Territoriale) e successivamente a recepimento nell'atto autorizzativo. Le metodiche da utilizzare devono essere scelte a partire da metodi analitici ufficiali o normati (UNI EN – UNI - ISO -UNICHIM); nella presentazione dei risultati deve essere descritta la metodica utilizzata.
- l)** I punti di misura e campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici. Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi sono descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D).
- m)** E' facoltà dell'Autorità Competente per il Controllo (Arpae Area Est - Servizio Territoriale) richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri l'inadeguatezza. Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici filettato internamente passo gas e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'idonea presa di corrente. I camini devono essere attrezzati per i prelievi anche nel caso di attività per le quali non sia previsto un autocontrollo periodico ma sia comunque previsto un limite di emissione. Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200 °C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:

- Almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 mt;
 - Coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.
- n)** Come indicato sia all'art. 269 del D.Lgs.n. 152/2006 (comma 9): “...*Il gestore assicura in tutti i casi l'accesso in condizioni di sicurezza, anche sulla base delle norme tecniche di settore, ai punti di prelievo e di campionamento*”, sia all'Allegato VI alla Parte Quinta (punto 3.5) del medesimo decreto “La sezione di campionamento deve essere resa accessibile e agibile, con le necessarie condizioni di sicurezza, per le operazioni di rilevazione”, i sistemi di accesso ai punti di prelievo e le postazioni di lavoro degli operatori devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008. L'azienda dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire i prelievi e le misure alle emissioni. L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo supportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura. Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, etc...) devono essere dotati di parapetti normali secondo le definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate. I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli: non sono considerate idonee le scale portatili. Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 mt dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune atte a impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante piani intermedi, distanziate fra di loro ad una altezza non superiore a 8-9 metri circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo. Qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella Tabella seguente:

Quota > 5 metri e < 15 metri	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco.
Quota > 15 metri	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

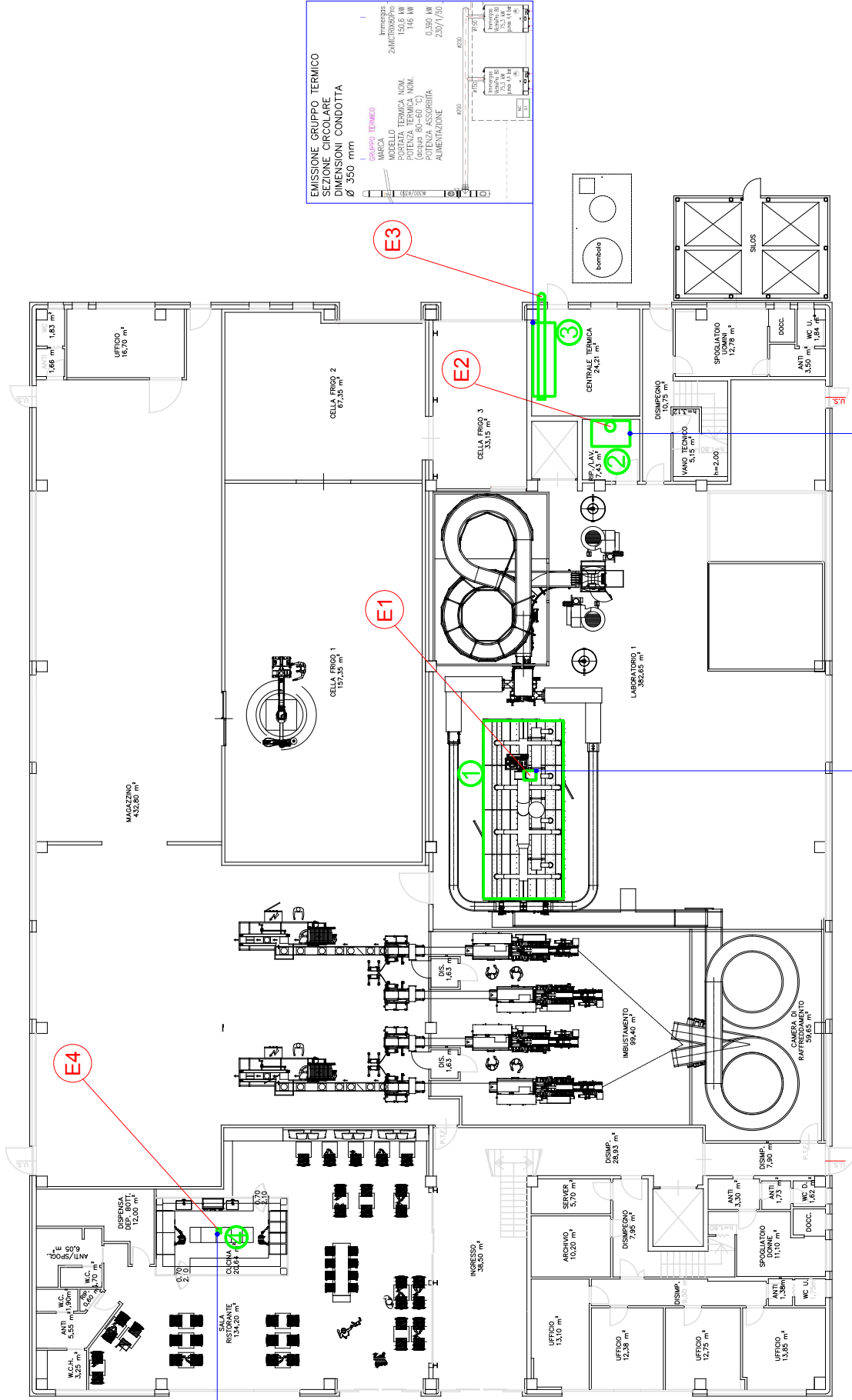
Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere

garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- ☐ Parapetto normale su tutti i lati;
- ☐ Piano di calpestio orizzontale e anti-sdrucchiolo e, possibilmente di
- ☐ Protezione contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento. Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. I punti di prelievo devono comunque essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

- o)** Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata e identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.
- p)** Devono essere adottati tutti gli accorgimenti possibili al fine di limitare le emissioni diffuse secondo le prescrizioni previste all'allegato V parte I alla Parte quinta del D.Lgs. n° 152/2006 s.m.i..



LEGENDA	1 FORNO DI COTTURA
	2 LAVASTOVIGLIE
	3 GRUPPO TERMICO
	4 CUCINA
DITTA:	PUNTO DI EMISSIONE E1
	PUNTO DI EMISSIONE E2
	PUNTO DI EMISSIONE E3
	PUNTO DI EMISSIONE E4
RICCIONE S.R.L.	SCALA 1/200
	Redazione elaborato:
	47832 San Giovanni in Marignano (RN)
	10/2019
PIANTA PIANO TERRA - AREA PRODUZIONE PIADINA	



Sede legale Viale Carlo Berti Pichat 2/4 40127 Bologna
C.F. / Reg. Imp. BO 04245520376
Gruppo Iva "Gruppo Hera" P. IVA 03819031208
Capitale Sociale int. vers. € 1.489.538.745,00

HERA S.p.A.
Direzione acqua
Via Razzaboni 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

Spett.le/Egr.
ARPAE (S.A.C.) Rimini
via Dario Campana, 64
47922 RIMINI RN
aoorn@cert.arpa.emr.it

e p.c.
Spett.le/Egr.
COMUNE di SAN GIOVANNI IN MARIGNANO
SPORTELLLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE
Via Roma, 62
47842 SAN GIOVANNI IN MARIGNANO (RN)
comune.sangiovanniinmarignano@legalmail.it

Modena, **03/02/2020**
Prot. n. **9808**

Fognatura e Depurazione Romagna
Servizio tecnico /EP

OGGETTO: *Parere per autorizzazione unica ambientale - scarico di Acque reflue industriali assimilate alle domestiche in fognatura:*

- Rif. pratica Hera n° 4/2020 Richiesta di parere Prot. 117918 del 16/12/2019;
- Rif. pratica SUAP 03810610406-05072019-1039.

▪ Responsabile dello scarico	Riccione S.r.l.
▪ Indirizzo dell'insediamento da cui ha origine lo scarico	VIA DELLE ROBINIE, 99 - SAN GIOVANNI IN MARIGNANO
▪ Destinazione d'uso dell'insediamento	Produzione di piadine precotte refrigerate e congelate.
▪ Potenzialità dell'insediamento	600 mc/anno; 2,60 mc/giorno
▪ Tipologia di scarico	Acque reflue industriali assimilate alle domestiche
▪ Ricettore dello scarico	Fognatura nera
▪ Sistemi di trattamento prima dello scarico	N.3 Degrassatori
▪ Impianto finale di trattamento	IMPIANTO DEP. CATTOLICA, VIA DEI GLICINI, 17 CATTOLICA

Visti gli elaborati allegati alla domanda redatti dal tecnico incaricato Dott. Poggioli Nicola con studio tecnico in NOVADELTRIA (RN), Via Donato Bramante, 9.

In riferimento alla pratica Vs. Rif. N. 35145/2019;

Tenuto conto della richiesta di classificazione per equivalenza qualitativa e quantitativa dei reflui in oggetto come **"acque reflue industriali assimilate alle domestiche"** allegata all'istanza e formulata dalla ditta in data 15/10/2019;

Si emette, per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio dell'atto autorizzativo ai sensi del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., con le seguenti prescrizioni:

- 1) Sono ammessi, oltre agli scarichi di acque reflue domestiche (servizi igienici), unicamente gli scarichi identificati nella planimetria allegata all'istanza come "S1" e "S2" derivanti da: **produzione piadina refrigerata e congelata.**
- 2) Gli scarichi devono rispettare i limiti di emissione indicati nella **Tabella 1 del punto 5 della D.G.R. 1053/2003** per acque reflue industriali assimilate alle domestiche. Per i restanti parametri/sostanze



valgono i limiti previsti dalla Tabella 3 Allegato 5 del D.Lgs.152/06 per gli scarichi in acque superficiali. Il rispetto dei valori stabiliti deve essere posseduto **prima di ogni trattamento depurativo** e per portate non superiori ai **15 mc/anno**.

- 3) La portata massima consentita in pubblica fognatura non dovrà superare **0,5 l/s**.
- 4) **Entro tre mesi** dal rilascio dell'atto autorizzativo, la ditta dovrà presentare un'analisi di caratterizzazione delle acque reflue scaricate al fine di verificare il rispetto dei limiti di cui al punto precedente.
- 5) Devono essere adottati tutti gli accorgimenti atti a limitare l'afflusso di acque meteoriche nella fognatura nera.
- 6) Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori sulla linea di scarico delle acque reflue industriali assimilate alle domestiche:
sifone 'Firenze' dotato di doppia ventilazione e posizionato all'interno della proprietà in prossimità del confine, in zona costantemente accessibile;
n. 3 degrassatori;
pozzetti di prelievo costantemente accessibili agli organi di vigilanza e controllo e individuati mediante targhetta esterna o altro sistema equivalente.
- 7) Le operazioni di pulizia e manutenzione degli impianti di trattamento devono essere effettuate con adeguata frequenza, in funzione del dimensionamento degli stessi e comunque secondo quanto stabilito dai relativi manuali di manutenzione forniti dalla ditta produttrice. La documentazione fiscale comprovante tali operazioni deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.
- 8) HERA può, in qualunque momento a mezzo di incaricati, effettuare sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità scaricate.
- 9) E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
- 10) HERA ha la facoltà di sospendere temporaneamente lo scarico in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi. La sospensione ha effetto immediato dal momento della prima comunicazione e i reflui prodotti devono essere stoccati all'interno della vasca di accumulo bloccando lo scarico in fognatura.
- 11) Nel caso in cui vengano prelevate acque da fonti diverse da quelle del pubblico acquedotto, deve essere installato apposito misuratore di portata, per il quale dovrà essere richiesta a HERA la piombatura; annualmente entro il 31 gennaio, dovrà essere denunciato l'esatto quantitativo dell'acqua prelevata nell'anno solare precedente.
- 12) Ogni modifica strutturale o di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione.
- 13) Il titolare è tenuto a presentare a HERA **denuncia annuale** degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente). Hera provvede all'acquisizione dei dati qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il prelievo di campioni di acque reflue, effettuato da incaricati, e le successive analisi, secondo i criteri stabiliti nel contratto.
- 14) **Al termine dei lavori il tecnico incaricato dovrà presentare, sotto la propria personale responsabilità, la dichiarazione di conformità delle opere debitamente compilata e firmata dove dichiara che l'impianto di scarico realizzato corrisponde al progetto presentato (o allo stato di fatto da allegare) ed alle presenti prescrizioni.**
- 15) Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Il presente parere è stato redatto sulla base della planimetria della rete fognaria **"Elaborato Gennaio 2020 Rev.1"**.

Copia dell'atto rilasciato deve pervenire allo scrivente Gestore entro una settimana dal rilascio, per le necessarie verifiche di competenza.

Firmata digitalmente

Il Responsabile

Fognatura e Depurazione Romagna

Ing. Pierpaolo Martinini

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.